

## **ORDINANZA N 13/2014**

### **Il Commissario Straordinario**

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante il riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTI** in particolare l'art. 6, comma 1, lett. a), e l'art. 8, comma 3, lett. f) della predetta Legge, in base ai quali compete all'Autorità Portuale la vigilanza, il coordinamento ed il controllo delle operazioni e dei servizi portuali, di cui all'art. 16 della Legge, nonché delle altre attività industriali, commerciali e artigianali esercitate nei porti, ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione;
- VISTO** il D.P.R. 16 Luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del Porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla Legge 84/94, ed il successivo D.M. 04 Agosto 1998, col quale, sono stati individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale;
- VISTO** altresì, l'art. 8, comma 3, lett. h), secondo il quale, spetta al Presidente dell'Autorità Portuale l'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo, compresi nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della Legge 84/94, in forza del quale, restano di competenza dell'Autorità Marittima, tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTI** i DD.MM. del 29/12/2006, del 5/3/2008 e del 06/08/2013, con i quali la predetta circoscrizione territoriale è stata estesa ai porti di Crotona (KR), Corigliano Calabro (CS), Taureana di Palmi (RC) Villa San Giovanni (RC);
- VISTO** il D.M. 30/04/2014 n. 175, di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, il quale esercita le attribuzioni previste dall'art. 8 della Legge 28/1/1994 n° 84;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 Luglio 1999, n. 272 concernente l'adeguamento della Normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n. 485;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 Luglio 1999, n. 271 concernente l'adeguamento della

Normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della Legge 31 Dicembre 1998, n. 485;

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 81/2008 con successive modifiche ed integrazioni, concernenti l'attuazione delle Direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare l'art. 26 del predetto decreto che prescrive specifici obblighi per il datore di lavoro (Committente), in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, in rapporto alle imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi;
- VISTO** la propria Ordinanza n. 32/2013 dell'11/12/2013, di emanazione del Regolamento per la disciplina delle attività industriali, commerciali e artigianali, che si esercitano nell'ambito territoriale di competenza dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, in riferimento all'art. 68 del C.N.;
- VISTO** il D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- CONSIDERATA** La necessità di adempiere ai soprarichiamati compiti di coordinamento e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, tenuto conto di quelle specifiche attività professionali di competenza dell'Autorità Marittima ai sensi dell'art.14 della legge 84/94 e dal Codice della Navigazione, per le quali, tuttavia, l'Autorità Portuale concorre a monitorare le stesse in fase preventiva per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;
- RITENUTO** pertanto, in coerenza con il vigente quadro normativo sovraesposto in materia di lavoro portuale, di dover adottare un provvedimento regolativo che abbia rilievo generale ed in sinergia con quanto già disciplinato dalle Autorità Marittime competenti, diretto a quelle attività particolarmente esposte a rischi infortuni ed esercitate negli ambiti portuali ricadenti sotto la propria giurisdizione;
- VISTO** il D.M. 13 gennaio 1979 e successive modifiche, relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;
- VISTO** l'art. 8, co. 3, lett. h) della Legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni e 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;
- VISTI** gli articoli 116 e 118 del Codice della Navigazione e l'articolo 204 del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) concernenti l'attività dei palombari in servizio locale;
- VISTE** le Ordinanze regolamentari emanate dalle rispettive Capitanerie di Porto (Gioia Tauro, Villa San Giovanni, Crotone e Corigliano C.) al fine di disciplinare uniformemente l'attività di lavori subacquei nelle acque dei

pertinenti circondari marittimi;

- VISTA** La norma UNI11366 edizione giugno 2010 – procedure operative - relative alla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria;
- RITENUTO** necessario in relazione alla specifica attività subacquea, accrescere la sorveglianza sugli operatori subacquei ed il coordinamento con le Autorità Marittime competenti presenti nei suddetti porti ricadenti sotto la giurisdizione dell'Autorità Portuale di Gioia tauro,
- IN VIRTÙ:** dei poteri conferitiGLI:

## ORDINA

### Art. 1 DEFINIZIONI

Ai fini della presente Ordinanza, come da normativa vigente, si intende per:

**Committente:** è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

**Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nella fattispecie, Egli ha l'obbligo di nominare il Responsabile delle attività subacquee, garantendo nell'ambito delle risorse disponibili, un adeguato supporto finanziario e materiale affinché l'attività subacquea possa svolgersi rispettando il dettato della norma che prevede la dotazione di idonee attrezzature uguali per ogni operatore, adeguati sistemi e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, la sorveglianza sanitaria, l'erogazione di appropriata formazione ed efficace addestramento; Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08. L'attività in argomento differisce nettamente dalle principali tipologie di lavoro comunemente oggetto di processi valutativi volti ad individuare i rischi lavorativi e, soprattutto, non sono disponibili check-list formalmente validate che permettano una valutazione sistematica di tale attività. Occorre inoltre precisare l'impossibilità di individuare un luogo di lavoro unico e fisso in quanto quest'ultimo, essendo rappresentato dal mondo sottomarino, non permette una scientifica congruità della Valutazione dei rischi. Per tali ragioni, le misure di prevenzione e protezione fanno riferimento solo parzialmente alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza attualmente vigente e si riferiscono invece alle norme di buona tecnica dettate dai più autorevoli trattati in materia di attività subacquee.

**Operazione subacquea:** qualsiasi attività che prevede l'impiego di sommozzatori (OTS);

**Sommozzatore:** persona in possesso "dell'attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dell'attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione" (Decreto Ministeriale 2 febbraio 1982 n. 144200);

**Diving Supervisor/ Preposto alla sicurezza (DS):** un sommozzatore, o ex sommozzatore esperto, formalmente nominato, competente per le tecniche operative da impiegarsi, responsabile della conduzione e della sicurezza delle operazioni subacquee, che ha ricevuto un'adeguata e specifica formazione, informazione e un aggiornamento periodico in materia di primo soccorso, così come disciplinata dal D.Lgs 81/08;

**Sommozzatore in stand-by:** sommozzatore qualificato adibito all'assistenza in caso di emergenza al sommozzatore in immersione, mantenendosi pronto all'intervento d'emergenza per tutta la durata dell'operazione subacquea.

**Emergenza:** evento non programmato che mette in pericolo la salute e/o la sicurezza del sommozzatore durante l'operazione subacquea.

**Unità di appoggio:** nave/imbarcazione/natante regolarmente iscritto ad "uso conto proprio" e/o al traffico nei registri Navi minori e Galleggianti tenuti dall'Autorità Marittima.

## **Art. 2 Applicazione**

Tutti coloro che intendono effettuare lavori marittimi che comportino l'impiego di operatori subacquei (sommozzatori o palombari) nelle acque portuali marittime dei porti di Gioia Tauro, Villa San Giovanni, Crotona, Corigliano C. e Taureana di Palmi, in regola con ogni disposizione di legge per svolgere l'attività subacquea, dovranno rispettare, oltre le norme vigenti e regolamentari emanate dalle Capitanerie di Porto competenti in materia nei suddetti porti, anche le seguenti disposizioni concernenti la sicurezza del lavoro.

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza, si applicano a tutte le attività lavorative subacquee e iperbariche svolte a fini economici e industriali condotte nei suddetti ambiti portuali, in proprio, o per conto terzi, da sommozzatori/OTS, dipendenti da imprese/ditte individuali legalmente costituite per la specifica attività, o se straniere internazionalmente riconosciute idonee a tali lavori.

## **Art. 3 Esclusioni**

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività subacquee svolte:

- a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici in genere, anche se a fini di lucro;
- b) per fini di ricerca, o di attività scientifica o culturale, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'Autorità Marittima competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori;
- c) agli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, Vigili del Fuoco, ai Corpi di Polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla Protezione Civile e alle Istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo di appartenenza;
- d) agli operatori impiegati in attività di ricerca, scientifica o culturale (osservazioni, raccolta di dati, fotografici e video, nonché attività di monitoraggio) che non comportino attività lavorative subacquee.

## **Art. 4 Assicurazione**

Tutto il personale impiegato in operazioni subacquee dovrà essere coperto da idonea polizza assicurativa per infortuni e per danni verso terzi, che possano derivare dall'esecuzione delle operazioni stesse.

## **Art. 5 Richiesta di Autorizzazione**

Chiunque intenda effettuare qualunque tipologia di attività lavorativa subacquea ha l'obbligo di chiedere l'autorizzazione formale all' Autorità Marittima competente per territorio-porto, con le modalità previste nei Regolamenti locali.

Una volta in possesso della specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità marittima del porto d'interesse, la ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori, dovrà trasmettere all'Autorità Portuale di Gioia Tauro entro 48 ore successive dal rilascio, la relativa copia di autorizzazione unitamente all'istanza con marca da bollo valore corrente come da **Modello Sub A** (da utilizzarsi per i porti di: Gioia Tauro, Taureana di Palmi e Villa San Giovanni) e **Modello Sub B** (da utilizzarsi per i porti di: Crotone e Corigliano Calabro) in allegato. Nell'istanza dovranno essere riportate i seguenti dati ed informazioni:

- generalità del richiedente - persona giuridica o fisica;
- tipologia dei lavori da effettuare;
- luogo, data e durata dei lavori;
- nome del D.S;
- nome degli OTS e del sommozzatore in Stand/by indicando a favore di ciascuno di essi il numero di iscrizione al locale registro dei Sommozzatori, allegando copia dei relativi libretti di ricognizione;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà di tutti i soggetti interessati all'accesso in porto per eseguire i lavori subacquei di che trattasi (vedi appendice Modello Sub).

Una volta acquisita la prevista istanza e la documentazione a corredo della stessa e verificata l'assenza di elementi ostativi, l'Autorità Portuale rilascerà l' Autorizzazione/Nulla-Osta per il periodo di tempo strettamente richiesto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi.

L'Autorità Portuale si riserva di valutare nel merito le richieste presentate, respingendo quelle che possano interferire con l'esercizio delle operazioni portuali, con ogni altra attività che si svolge nel porto e comunque con il libero godimento del demanio marittimo in genere, ovvero, se ritenuto necessario, l'emanazione di apposite ordinanze per la costituzione di aree di rispetto attorno al luogo dei lavori.

## **Art. 6**

### **Composizione della squadra**

La seguente squadra operativa deve essere considerata minima. Particolari operazioni subacquee possono richiedere squadre numericamente e qualitativamente maggiorate.

1. Diving Supervisor/preposto alla sicurezza (DS);
2. Sommozzatore /Operatore Tecnico Subacqueo (OTS);
3. Sommozzatore in stand-by. Il personale che compone la squadra operativa non dovrà essere impiegato nella conduzione dell'unità di appoggio.

Il **DS** deve assicurare assumendone la piena responsabilità: - che le operazioni siano eseguite in conformità alla normativa vigente in materia e di quanto stabilito nei regolamenti locali; - che le autovetture e gli equipaggiamenti utilizzati siano in regola e conformi alle norme vigenti; - che ogni membro della squadra abbia accesso alla consultazione della normativa vigente che lo riguarda; - che gli OTS impiegati nell'operazione subacquea siano competenti ed in grado di eseguire con successo le operazioni subacquee richieste; - che ogni membro della squadra sia informato circa il programma lavori e, in corso d'opera, del suo stato d'avanzamento; - assicurarsi che le comunicazioni tra OTS e la superficie siano efficienti; - controllare prima dell'inizio delle operazioni subacquee le condizioni del cantiere di lavoro sospendendole, qualora il mutamento delle stesse rendesse consigliabile tale decisione, sulla base anche dell'apprezzamento della propria maturata esperienza professionale.

## **Art. 7 Prescrizioni**

Durante le operazioni subacquee dovranno altresì essere rispettate tutte le norme in materia, nonché quelle concernenti la sicurezza sul lavoro, in particolare:

le operazioni subacquee, devono essere pianificate, condotte ed eseguite con tutte le precauzioni necessarie alla tutela dell'incolumità e della sicurezza di tutto il personale impiegato nelle operazioni stesse;

- le operazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato. I compiti assegnati a ciascun membro della squadra di lavoro devono essere commisurati alla maturata esperienza professionale per la lavorazione specifica che dovrà eseguirsi;
- le operazioni subacquee devono essere eseguite sempre solo in presenza di un sommozzatore Stand-by disponibile. Per immersioni eseguite dalla superficie, il sommozzatore Stand-by deve mantenersi equipaggiato ed immediatamente pronto all'intervento nelle vicinanze del luogo di immersione per tutta la durata delle operazioni subacquee. La predetta unità potrà essere sostituita, nel caso di lavori sotto banchina, da un autoveicolo idoneo al trasporto di attrezzature e di personale e dovrà essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo terrestre idoneo a trasportare, con la dovuta celerità l'eventuale operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato. Al riguardo, la ditta che effettua i lavori subacquei, dovrà assicurarsi, preventivamente, della disponibilità e del funzionamento, del centro medico e della camera iperbarica, nel caso in cui si rendessero necessari interventi d'urgenza;
- ogni luogo dove vengono eseguite operazioni subacquee deve essere dotato di un sistema di comunicazione (radio VHF, telefono satellitare, etc.) che permetta di richiedere assistenza in caso di necessità e di un presidio medico costituito da: - Equipaggiamento base di primo soccorso; - Equipaggiamento necessario per trattare traumi e malattie specifiche connesse all'esposizione iperbarica.
- le operazioni subacquee devono essere eseguite assicurando la disponibilità di un'adeguata quantità di gas di respirazione ai sommozzatori per le lavorazioni che dovranno eseguirsi nonché, un'idonea riserva di gas di respirazione, pronta all'uso in caso di emergenza, sufficiente a garantire la risalita del sommozzatore e dello stand-by;
- l'uso dei segnali di identificazione dovrà essere adottato per tutta la durata delle operazioni subacquee;
- l'equipaggiamento e le attrezzature utilizzate durante le operazioni subacquee devono essere adatte allo scopo, mantenute in ordine ed in buono stato di conservazione; tutte le immersioni devono essere eseguite con sistema di protezione individuale dal freddo adeguato alle condizioni ambientali;
- il tempo di immersione non dovrà superare i tempi indicati della Norma UNI 11366 del giugno 2010;
- l'addestramento base del personale non può avvenire durante l'esecuzione di attività lavorative subacquee;
- le operazioni subacquee condotte in ore notturne sono vietate, salvo eventuali casi di necessità e/o urgenza, che saranno valutati di volta in volta dall'Autorità Marittima;
- I sommozzatori in immersione devono essere sempre collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie per comunicare qualsiasi necessità; ciò può realizzarsi con l'uso di idonei caschi che consentano contemporaneamente la respirazione e il collegamento. Per le immersioni in alto fondale, ad una profondità superiore ai - 50 (meno cinquanta) metri, è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali e camera di decompressione.

**L'Autorità Marittima competente, potrà in ogni momento integrare le prescrizioni dettate dal presente articolo a salvaguardia degli operatori subacquei ed in generale l'incolumità pubblica in relazione alla specifica situazione strutturale del porto.**

- la presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione presso l'Albo dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.
- Chiunque effettua lavori subacquei senza le relative autorizzazioni, rilasciate rispettivamente dall'Autorità marittima e Portuale ovvero non le esibisce su loro richiesta, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro subacqueo;
- I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99;
- gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;

**Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell'art. 32 co. 1 della Legge 69/2009, mediante inserimento nel sito istituzionale dell'Autorità portuale di Gioia Tauro all'indirizzo [www.portodigioiatauro.it](http://www.portodigioiatauro.it) nonché mediante affissione all'Albo.**

**Gioia Tauro lì, 15/07/2014**

**Il Dirigente dell'area Amministrativa**

Dott. Pasquale FARAONE

**Il Segretario Generale**

Avv. Salvatore SILVESTRI

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

*(Dott. Ing. Giovanni GRIMALDI)*